COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547
Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdcnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Ordinanza Sindacale Numero 161 del 21/07/2017

Oggetto : DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE.

Proponente : UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

Settore: SETTORE UFFICIO GABINETTO SINDACO

Redattore: Giubbini Giuliana

Responsabile del Procedimento : Giubbini Giuliana

Dirigente: Dott.ssa Vaccari Marina

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547
Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdcnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Ordinanza Sindacale Numero 161 del 21/07/2017

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro o lattine.

IL SINDACO

Rilevato:

- che nel centro storico, durante il periodo estivo in generale ed in particolare in concomitanza con eventi, rappresentazioni, attività folcloristiche, così come emerge dalle segnalazioni che pervengono, si registrano ripetuti episodi di schiamazzi, disturbo della quiete, inquinamento acustico, in specie nelle ore serali e notturne, concentrati soprattutto attorno ai pubblici esercizi e circoli privati, a taverne che risultano di particolare capacità attrattiva;
- che tali episodi sono accompagnati dall'abbandono, dopo l'uso, in strade e porticati del centro storico, di vetri ed altri contenitori di bevande che abbandonati e di frequente rotti potrebbero costituire mezzo d'offesa all'altrui incolumità con grave pericolo per la sicurezza delle persone;

Dato atto che le bevande per asporto vengono consumate generalmente negli spazi esterni agli esercizi e successivamente abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene, costituendo, inoltre, qualora rotti, fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e/o vi transitano;

Considerato che:
la situazione sopra descritta configura l'ipotesi di degrado e di necessità di intervento di cui al DM. 5 agosto 2008, art. 2 lett. b);

risulta necessario provvedere ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti anche al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, nonché per evitare il disturbo alla pubblica quiete ed al sonno degli abitanti della città, con effetti negativi di ordine fisico e psichico che si ripercuotono nella vita lavorativa e sociale;

Considerata, altresì, la recente emanazione del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con Legge n. 46 del 13.04.2017 e la relativa risonanza mediatica, hanno ingenerato nella cittadinanza ulteriori aspettative d'intervento da parte dei Sindaci;

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere, mediante ordinanza e previa comunicazione al Prefetto, ad opportune limitazioni nelle ore serali e notturne quando nel centro storico si realizzano attività e manifestazioni che richiamano un considerevole afflusso di persone e comunque nel periodo estivo, quando la frequentazione degli spazi pubblici entro le mura urbiche è maggiore, adottando misure a tutela della pubblica incolumità mediante limitazione della vendita di bevande da asporto in bottiglie di vetro e/o lattine, dalle ore 22.00 alle ore 6.00;

Preso atto che, così come stabilito dal Ministero dell'interno, con decreto 5 agosto 2008 (pubblicato G.U. 186 del 9 agosto 2008)che, all'art. 1, definisce le nozioni giuridiche di incolumità pubblica e sicurezza urbana: "…per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle

comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile, la coesione sociale";

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;
Vista la circolare del Prefetto di Perugia n. 58564 del 14 giugno 2017 inerente la gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche;

Vista la L.241/90 ai sensi della quale per i provvedimenti a carattere generale non è dovuta la comunicazione dell'avvio del procedimento e che, comunque, l'avvio è da considerarsi non necessario anche in ragione dell'urgenza a provvedere;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto con nota prot n.27194 del 20/07/2017;

ORDINA

1.Al fine di assicurare le esigenze di tutela della pubblica incolumità dei cittadini, nonché della tranquillità dei residenti nel territorio compreso all'interno delle mura urbiche, è fatto divieto a decorrere dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 del giorno successivo:

- agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio in sede fissa e/o ambulante su aree pubbliche, nonché alle attività artigianali di vendere e comunque di distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto**,** bevande in contenitori di vetro e/o lattine;
- è fatto divieto, inoltre, di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine;

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e ha efficacia fino al 18 settembre 2017;

3. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e ss.mm.ii. da euro 60,00 (sessanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00), E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della Legge 689/1981;

4. La presente ordinanza venga resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune;

5. Il Corpo di Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento;

6. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Perugia, al Comando di Polizia Municipale, alla Compagnia Carabinieri Città di Castello, al Commissariato Polizia di Stato Città di Castello, alla Guardia di Finanza Città di Castello;

7. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

Città di Castello, 21/07/2017

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA
firmato digitalmente